



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 62/CSAT del 15 Giugno 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 12 Giugno 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. F. Gargiulo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo.

Reclamo della società REAL GRAZZANISE in riferimento al C.U. n.166 dell'1.06.2023.

Gara – Real Grazzanise / Cellole Baia Domizia del 28.05.2023 – Campionato Seconda Categoria, girone A.

La società Asd Real Grazzanise proponeva in data 1/06/2023 preannuncio di reclamo avverso le decisioni del Gst pubblicata alle pagine 1778 e 1779 del C.U. n.166 dell'1/06/2023 e depositava, unitamente al sig. Parente Armando il reclamo in 5/06/2023. Preliminarmente la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rileva che i motivi del reclamo sono stati depositati in ritardo, in quanto con il C.U. n.105/A, pubblicato il 18/01/2023 la F.I.G.C. prevedeva l'abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di Giustizia sportiva per le gare di Playoff e Playout dei campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e calcio a 5, maschile e femminile, della LND e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi (stagione Sportiva 2022/2023). In particolare, per i procedimenti presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale, il termine per presentare il preannuncio di reclamo era fissato alle ore 24.00 del giorno in cui veniva pubblicata la decisione del Gst mentre il ricorso doveva essere depositato, presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello a livello Territoriale, entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione (1/06/2023). Nella fattispecie, mentre la società reclamante aveva rispettato il termine previsto per il preannuncio, il deposito del ricorso, unitamente alle motivazioni, è avvenuto tardivamente (5/06/2023).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara inammissibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 12.06.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Publicato in Napoli, il giorno 15 Giugno 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**